



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto

**AVVISO ALL'INDAGATO DELLA CONCLUSIONE
DELLE INDAGINI PRELIMINARI**
Art. 415 bis c.p.p.-

Il Pubblico Ministero dott. Ssa [REDACTED], Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto,

visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, nei confronti di:

➤ [REDACTED] nato a Foligno il [REDACTED] residente a [REDACTED]

Assistito e difeso d' ufficio dall' Avv. [REDACTED] del Foro di Spoleto

INDAGATO

in ordine al seguente reato:

del delitto p. e p dall'art. 81 cpv cp. e dall'art 2, comma 1, 2, D.Lgs 74/00 perché, in qualità di amministratore unico della società [REDACTED] con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicava:

a) nella dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2007, dei costi fittizi per un totale € 68.763,00, con ciò determinando una indebita detrazione dell' IVA per € 1.400 e un'evasione delle imposte dirette IRES per € 1.200 e IRAP € 1.200. Nello specifico annotava le operazioni passive concernenti le fatture c emesse dalla Ditta [REDACTED] relative ad operazioni

- Fattura n. 34 del 31/07/07
- Fattura n. 36 del 31/08/07
- Fattura n. 57 del 31/10/07
- Fattura n. 58 del 31/10/07
- Fattura n. 60 del 30/11/07
- Fattura n. 61 del 30/12/07
- Fattura n. 66 del 31/12/07

b) nella dichiarazione preser sta 2008, dei costi fittizi per un totale € 87.250, 00 con ciò determinando una indebita detrazione dell' IVA per € 9.520,00 e un'evasione delle imposte dirette IRES per € 23.993,00 e IRAP € 3.402,00. Nello specifico

annotava le operazioni passive concernenti le seguenti fatture emesse dalla Ditta [REDACTED]
[REDACTED] relative ad operazioni in realtà inesistenti:

- Fattura 13 del 30/09/08 di € 35.400,00
- Fattura n. 16 del 31/10/08 di € 21.720,00
- Fattura n. 19 del 29/11/08 di € 29.520,00
- Fattura n.21 del 30/12/08 di € 18.060,00

c) nella dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2009, dei costi fittizi per un totale € 72.350,00, con ciò determinando una indebita detrazione dell' IVA per € 24.579,00 e un'evasione delle imposte dirette IRES per € 43.137,00 e IRAP € 6.118,00. Nello specifico annotava le operazioni passive concernenti le seguenti fatture emesse dalla Ditta [REDACTED]

[REDACTED] relative ad operazioni in realtà inesistenti:

- Fattura 19 del 30/09/08 di € 35.400,00
- Fattura n. 21 del 31/10/08 di € 21.720,00;

e dalla Ditta [REDACTED] relative ad operazioni in realtà inesistenti:

- Fattura n. 16 del 11/05/08 di € 12.600,00
- Fattura n. 21 del 30/06/09 di € 7.020,00
- Fattura n. 24 del 02/10/09 di € 18.00,00
- Fattura n. 25 del 30/11/09 di € 14.400,00
- Fattura n. 26 del 15/12/09 di € 34.800,00

Fatti commessi fin Spello alla data delle dichiarazioni presentate in data 29.09.08 per l'anno di imposta 2007, in data 30.09.09 e integrazione del 20.04.10 per l'anno di imposta 2008, in data 29.09.10 per l'anno di imposta 2009

Con l'aggravante della recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale

Visto l'art. 415 bis c.p.p.

Rilevato che l'indagata è priva di difensore e che occorre procedere alla nomina di un difensore di ufficio cui notificare il presente avviso;
visto l'art. 97 c.p.p.;

NOMINA

difensore di ufficio l'Avv. [REDACTED] del Foro di Spoleto con studio in Spoleto [REDACTED]

Visto l'art. 369 bis c.p.p.

AVVISA

la persona sottoposta alle indagini che:

- nel processo penale la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria;
- ha facoltà di nominare fino a due difensori di fiducia e che, in mancanza, sarà assistita da quello nominato di ufficio; ha facoltà di revocare in qualsiasi momento i difensori di fiducia, nominandone o meno di nuovi, ma con l'avvertenza che le nomine di ulteriori difensori si considerano senza effetto se, con le precedenti, si superi il numero di due e non provveda alla revoca delle nomine eccedenti;
- al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha facoltà di togliere

effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione allo stesso sia intervenuto un provvedimento del giudice;

INVITA

la persona sottoposta alle indagini, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., per il caso in cui non vi abbia già provveduto, ad eleggere o dichiarare domicilio in Italia per ricevere le notificazioni relative al presente procedimento, con l'avvertimento che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che, in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto o, in caso di impossibilità, mediante consegna al difensore. Analogamente, le notificazioni verranno eseguite presso il difensore anche nel caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o elezione, nonché nel caso in cui la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto divenga impossibile;

AVVISA

la persona sottoposta alle indagini che:

- al fine di meglio apprestare la difesa può farsi assistere da consulenti tecnici di propria fiducia e da investigatori privati;
- può richiedere personalmente, o conferire a tal fine al difensore procura speciale, i riti alternativi del giudizio abbreviato o della applicazione della pena;
- vi è l'obbligo di retribuire il difensore di ufficio se non sussistono le condizioni per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, e che in caso di insolvenza il difensore potrà procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti;
- le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disciplinato dal d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni, sono le seguenti: essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.369,24 ; se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, tale reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, ivi compreso l'istante: in tale caso il predetto limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato; ai fini della determinazione dei limiti di reddito sopra indicati si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ovvero ad imposta sostitutiva; si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessati del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Si avvisa inoltre che nei procedimenti penali l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato giova per tutti i gradi del procedimento, che il trattamento riservato dal d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 al cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apoliode residente nello Stato, e che il patrocinio a spese dello Stato non si applica ai procedimenti penali concernenti contravvenzioni, salvo quando essi sono riuniti a procedimenti per delitti o sono connessi a procedimenti per delitti ancorché non riuniti, e che in ogni caso, il patrocinio a spese dello Stato non è assicurato nei confronti dell'imputato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

- la legge attribuisce alla persona sottoposta alle indagini le facoltà e i diritti previsti dalla disciplina specifica di ciascun istituto processuale o sostanziale e che alla stessa si estendono tutti i diritti e le garanzie previste per l'imputato e in particolare che:
- può presentare memorie, istanze, richieste e impugnazioni; ha diritto di ottenere l'assistenza di un interprete se straniero e la traduzione di atti fondamentali; di conferire con il difensore anche se detenuto; di ricevere avvisi e notificazioni; di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati; di presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge; ha facoltà di chiedere che gli vengano comunicate le iscrizioni di cui all'art. 335 c.p.p.; può chiedere la trasmissione degli atti a un diverso ufficio del pubblico ministero; può essere interrogato su sua richiesta e ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni o presentare documenti e/o memorie in ogni fase del procedimento; ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda che gli venga rivolta, con l'avvertimento che, comunque, il procedimento seguirà il suo corso;

Ritenuto che dalla notizia di reato comunicata a questo Ufficio e dall'attività di indagine compiuta emergono elementi che, allo stato, escludono di dare corso a richiesta di archiviazione;

Visto l'art. 415 bis c.p.p.

A V V I S A

- 1) l'indagato, come sopra identificato;
 - 2) il difensore dell'indagato, come sopra individuato;
- che le indagini in ordine al contestato reato sono concluse e che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria del Pubblico Ministero e che l'indagato ed il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia;
 - che i predetti hanno facoltà, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente avviso, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.

Visto l'art. 369 c.p.p.

A V V E R T E

l'indagato che il presente atto vale anche quale informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p..

D I S P O N E

Che il presente avviso sia notificato:

- all'**indagato a mezzo Sezione di P.G. - Aliquota CC** (nel caso di impossibilità di effettuare la notifica in uno dei luoghi di cui all'art. 157 c.p.p., si provvederà ad effettuare - anche con facoltà di subdelega - le ricerche nei luoghi di cui all'art. 159 comma 1 c.p.p., redigendone verbale da restituire all'Ufficio)(nel caso di impossibilità di effettuare la notifica presso il domicilio dichiarato, si provvederà a redigere apposita relata negativa e a [restituire

gli atti a questo Ufficio per far effettuare la notifica/effettuare la notifica, eventualmente con subdelega,] mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161 ultimo comma c.p.p.);
- al difensore a mezzo UNEP.

Manda alla Segereteria per gli adempimenti di competenza.

Spoletto, il

11/11/2016

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Il sost. procuratore della Repubblica
(Dott.ssa Diletta Salini)

Per copia conforme all'originale
Spoletto, il

L'ASSISTENTE GUARDIA
(Donatella Salini)



n. 1/1

Risultati Nuova ricerca

Salva Archivia Stampa Annota

DLT 10/03/2000, n. 74
**IVA
REDITI (IMPOSTE SUI)**
Titolo II**DELITTI****Capo I****Delitti in materia di dichiarazione**

Art. 2. Dichiaraione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (6)

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fintizi. (7)

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

[3. Se l'ammontare degli elementi passivi fintizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si applica la reclusione da sei mesi a due anni. (8)]

(6) Comma abrogato dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, D.L. n. 138/2011.

(7) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

(8) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, aggiunto dall'art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186.

DOCUMENTO[Sommario](#)[Precedente](#)[Successivo](#)[Previgenti articolo \(2\)](#)[Intero provvedimento](#)**CORRELATORI**[Repertorio \(427\)](#)[Cass. Civ. \(3\)](#)[Cass. Pen. \(179\)](#)[Giur. Mer. \(41\)](#)[Corte Cost. \(4\)](#)[Note a sentenza \(7\)](#)[Digesto \(1\)](#)

Salva Archivia Stampa Annota

Risultati Nuova ricerca

Contenuti d'autore

CEDAM**UTET**
GIURIDICA**IPSOA**

n. 1/1

[Risultati](#) [Nuova ricerca](#)

Salva Archivia Stampa Annota

DLT 10/03/2000, n. 74

**IVA
REDITI (IMPOSTE SUI)**
DOCUMENTO[Sommario](#)[Precedente](#)[Successivo](#)[Previgenti articolo \(2\)](#)[Intero provvedimento](#)**CORRELAZIONI**[Repertorio \(427\)](#)[Cass. Civ. \(3\)](#)[Cass. Pen. \(179\)](#)[Giur. Mer. \(41\)](#)[Corte Cost. \(4\)](#)[Note a sentenza \(7\)](#)[Digesto \(1\)](#)**Titolo II****DELITTI****Capo I****Delitti in materia di dichiarazione****Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (8)**

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fintizi. (7)

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

[3. Se l'ammontare degli elementi passivi fintizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si applica la reclusione da sei mesi a due anni. (6)]

(6) Comma abrogato dall' art. 2, comma 36-vicies semel, lettera a, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, D.L. n. 138/2011.

(7) Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

(8) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 5-quinquies, commi 1, lett. a, e 2, D.L. 28 giugno 1990, n. 167, aggiunto dall' art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186.

Salva Archivia Stampa Annota

[Risultati](#) [Nuova ricerca](#)

Contenuti d'autore

CEDAM**UTET**
GIURIDICA**IPSOA**

(©) Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

[Note legali](#) | [Privacy](#)

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.